



Allegato 3 alla Delib.G.R. n. 14/80 del 22.5.2024

Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi assegnati ai Comuni costieri della Sardegna per l'attuazione del programma di salvamento a mare nella stagione balneare estiva 2024.

1. Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio di salvamento a mare può essere attuato secondo una delle seguenti modalità, o entrambe le modalità in forma mista:

- a) attraverso postazioni di salvamento fisse, localizzate sull'arenile, secondo le disposizioni impartite dalle specifiche ordinanze della Capitaneria di Porto, con personale munito di adeguato brevetto (es. bagnino di salvataggio rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento o assistente bagnati rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto);
- b) attraverso postazioni di salvamento mobili con mezzo di soccorso di superficie, sia moto d'acqua, con operatore PWC, sia gommone con scafo rigido (Rigid Inflatable Boats), dotato di almeno un motore fuoribordo, con a bordo personale dotato di adeguato brevetto o comunque abilitazione idonea al soccorso balneare (es. Soccorritore Marittimo della Guardia Costiera, Soccorritore Acquatico o Sommozzatore del CNVVF), laddove consentite dai provvedimenti specifici dei soggetti competenti.

Il periodo di esecuzione del servizio, di cui alle sopraindicate tipologie a) e b), **pena la decadenza dal contributo regionale**, dovrà essere garantito per almeno 30 giorni da effettuarsi nel periodo intercorrente dal 1 giugno 2024 al 30 settembre 2024, nella fascia oraria giornaliera 9.00/19.00 con un minimo di 8 ore, privilegiando i periodi di massimo afflusso turistico (indicativamente da metà luglio a metà agosto) e il fine settimana negli altri periodi.

Si precisa che in fase di rendicontazione, come meglio precisato al successivo paragrafo 6, **il contributo dovrà essere coerente con il costo del servizio di salvamento balneare, determinato forfettariamente in 220,00 euro al giorno per le postazioni fisse di cui al punto a) e 700,00 euro al giorno per le postazioni mobili di cui al punto b).**

2. Voci di spesa ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese relative a:

- a) acquisto e rinnovo delle attrezzature (mezzi nautici/imbarcazioni di soccorso, torrette di avvistamento, salvagenti, sagole, segnalatori, presidi medici di soccorso, accessori, bandiere, ecc.); l'acquisto delle suddette attrezzature potrà essere eseguito esclusivamente dal Comune, che potrà eventualmente cederle in comodato d'uso alle organizzazioni affidatarie del servizio o al soggetto affidatario, nel caso in cui sia esplicitamente previsto dalla convenzione/contratto stipulato;
- b) manutenzione ordinaria e/o ripristino funzionale delle attrezzature di salvamento di proprietà o in



comodato d'uso da altri Enti o Istituzioni (torrette di avvistamento, mezzi nautici/imbarcazioni di soccorso, attrezzature e materiali specifici di salvamento, primo soccorso e rianimazione); la relativa spesa potrà essere sostenuta, in nome e per conto dell'amministrazione comunale, dalle organizzazioni affidatarie o dal soggetto affidatario del servizio al quale sarà rimborsata la somma anticipata con evidenza negli atti contabili;

- c) costi di personale abilitato (in caso di gestione del servizio di salvamento in forma diretta da parte del Comune);
- d) costi per la fornitura del servizio di salvamento a società, a imprese, a cooperative specializzate mediante affidamento secondo procedure ad evidenza pubblica di cui al D.Lgs. n. 36/2023, nonché a organizzazioni di volontariato Onlus iscritte nel RUNTS e nell'elenco regionale – categoria mare, nell'ambito di un rapporto di collaborazione disciplinato da apposita convenzione ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017;
- e) altri costi diretti per l'acquisto di beni e servizi necessari per lo svolgimento dell'attività di salvamento (acquisto del carburante necessario per il posizionamento quotidiano dei mezzi di soccorso presso le postazioni in spiaggia, ivi compresi moto d'acqua e gommoni, il successivo rientro e rimessaggio presso le sedi ovvero presso i porti più vicini, acquisto e posizionamento di cartellonistica e avvisi, acquisto e posizionamento di attrezzature per favorire la mobilità sugli arenili, vestiario, DPI, vitto, viaggio, telefonia, ecc.).

3. Presentazione delle richieste di contributo

L'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale contiene l'elenco dei Comuni costieri della Sardegna con indicazione del contributo minimo garantito per l'attuazione del programma di salvamento a mare nella stagione balneare estiva 2024.

I Comuni interessati al contributo dovranno inviare richiesta **entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso** con cui la Direzione generale della Protezione Civile dà atto dell'avvio del procedimento per la concessione di contributi di salvamento balneare per la stagione estiva 2024, pena esclusione, all'indirizzo PEC pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it, previa compilazione del modulo predisposto su apposita piattaforma informatica, il cui link sarà reso noto nell'avviso stesso.

4. Approvazione dell'elenco dei beneficiari e impegno delle risorse

Esaminata la correttezza formale di tutte le domande pervenute, la Direzione generale della Protezione Civile provvederà a:

- individuare le eventuali economie derivanti dalla mancata partecipazione di uno o più Comuni costieri tra quelli indicati nell'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale;
- ripartire le eventuali economie tra i restanti Comuni, proporzionalmente alla lunghezza della costa balneabile di cui all'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale, nei limiti delle risorse che ciascun Comune intende destinare al proprio programma di salvamento balneare;
- approvare con proprio provvedimento l'elenco delle Amministrazioni beneficiarie, con importo del contributo aggiornato a seguito della ripartizione delle economie;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- provvedere all’impegno delle risorse assegnate a ciascun Comune;
- dare tempestiva comunicazione dell’importo assegnato a ciascun Comune, al fine di consentire la programmazione delle attività.

5. Avvio del servizio di salvamento balneare

Entro 10 giorni dall’avvio del servizio, e comunque **non oltre il 10 luglio 2024**, i Comuni dovranno inviare comunicazione alla Direzione generale della Protezione Civile, all’indirizzo PEC pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it, previa compilazione del modulo predisposto su apposita piattaforma informatica, il cui link sarà comunicato preventivamente.

Ricevuta la comunicazione di avvio del servizio, la Direzione generale della Protezione Civile provvederà ad erogare ai Comuni beneficiari un’anticipazione dei contributi nella misura del 70% della somma assegnata.

Attraverso appositi sopralluoghi, il personale della Direzione generale della Protezione Civile verificherà la realizzazione dei programmi di salvamento balneare proposti e provvederà al censimento di tutte le postazioni fisse e mobili presenti lungo la costa, comprese quelle nelle concessioni balneari.

6. Rendicontazione del contributo

A conclusione dell’attività di salvamento, **entro e non oltre il 15 novembre 2024**, i Comuni beneficiari di contributo dovranno trasmettere la rendicontazione delle spese sostenute mediante compilazione del modulo predisposto dalla Direzione generale della Protezione Civile su apposita piattaforma informatica.

Oltre la data sopraindicata, è ammessa l’integrazione dei soli provvedimenti di liquidazione e mandati di pagamento riferiti alle fatture trasmesse nei termini.

Ricevuta la documentazione trasmessa dai Comuni, la Direzione generale della Protezione Civile provvederà a:

- istruire la rendicontazione presentata per verificare la coerenza tra i documenti di spesa e il servizio erogato, determinando l’importo finale del contributo;
- verificare che sia stata attivata almeno una postazione di salvataggio fissa o mobile, come definite al paragrafo 1, per almeno 30 giorni di servizio nel periodo dal 1 giugno 2024 al 30 settembre 2024 e per un minimo di 8 ore nella fascia oraria giornaliera 9.00/19.00;
- calcolare forfetariamente il “costo del servizio” moltiplicando il numero di giorni di attivazione delle diverse postazioni per 220 euro (per le postazioni fisse) o per 700 euro (per le postazioni mobili);
- verificare che il “costo del servizio” sopra determinato, sia uguale o maggiore dell’importo finale del contributo concesso;
- determinare la quota di contributo in eccesso, quale differenza tra l’importo finale del contributo concesso e il “costo del servizio” sopra determinato;
- approvare l’istruttoria del rendiconto nella quale si dà atto delle verifiche sopraindicate e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dell'importo del contributo spettante.

La Direzione generale della Protezione Civile provvederà, quindi, a:

- liquidare a ciascun Comune il saldo del contributo;
- revocare il contributo nel caso non sia stata attivata almeno una postazione di salvataggio fissa o mobile per almeno 30 giorni di servizio nel periodo dal 1 giugno 2024 al 30 settembre 2024 o decurtare quota del contributo nel caso di postazione attiva per meno di 8 ore nella fascia oraria giornaliera 9.00/19.00;
- recuperare le somme erogate in forma di anticipazione, in tutto o in parte, qualora non dovute.

7. Eventuale assegnazione di ulteriori risorse

Qualora, durante la stagione balneare estiva o a conclusione della rendicontazione, dovessero risultare nuove risorse disponibili a seguito di nuovi finanziamenti o per effetto di ulteriori economie derivanti dal mancato avvio del servizio e/o dalla riduzione del servizio inizialmente previsto in uno o più comuni, la Direzione generale della Protezione Civile provvederà a:

- ripartire le eventuali nuove risorse tra i Comuni aventi maggiori spese, proporzionalmente alla lunghezza della costa balneabile di cui all'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale, nei limiti delle risorse che ciascun Comune ha destinato al proprio programma di salvamento balneare;
- approvare con proprio provvedimento l'elenco delle Amministrazioni beneficiarie del contributo integrativo;
- provvedere all'impegno delle ulteriori risorse assegnate a ciascun Comune;
- dare tempestiva comunicazione dell'ulteriore importo assegnato a ciascun Comune.